

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo MASTRANDREA – Presidente, Avv. Carlo PORCEDDU, Prof. Vincenzo FORTUNATO, Dr. Umberto MAIELLO, Dr. Salvatore MEZZACAPO – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) **RICORSO DEL SIG. BENIGNI ROBERTO, PRESIDENTE ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008– NOTE DEL 5.12.2008 NN. 3116/383PF/08-09SP/BLP E 3112/384PF/08-09/SP/BLP (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009)**
- 2) **RICORSO DEL SIG. DI SANTO PIERLUIGI, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASCOLI CALCIO 1898 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 – NOTE DEL 5.12.2008 NN. 3116/383PF/08-09SP/BLP E 3112/384PF/08-09/SP/BLP (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009)**
- 3) **RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI CON NOTE DEL 5.12.08 NN. 3116/383PF/08-09SP/BLP E 3112/384PF/08-09/SP/BLP (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 54/CDN del 26.1.2009)**

La C.G.F. riuniti i reclami n.1), n. 2), n.3):

a) accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dal sig. Benigni Roberto e per l'effetto riduce la sanzione dell'inibizione inflitagli a mesi 4;

- b) respinge l'appello come sopra proposto dal sig. Di Santo Pierluigi;
- c) accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 s.r.l. di Ascoli Piceno e per l'effetto riduce la sanzione a punti 2 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.
- Dispone restituirsi le tasse reclamo relative ai reclami nn. 1) e 3), e incamerarsi quella relativa al reclamo n. 2).

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo MASTRANDREA – Presidente, Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Umberto MAIELLO, Dr. Salvatore MEZZACAPO, Dr. Stefano TOSCHEI – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

- 4) **RICORSO DEL CALC. IALONGO DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 4 C.G.S.**(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009)
- 5) **RICORSO DEL SIG. TERZI ALESSANDRO, SEGRETARIO DEL SETTORE GIOVANILE DELL'U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 4 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009)
- 6) **RICORSO DEL SIG. JACOPETTI ALDO, ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELL'U.S. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 4 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009)
- 7) **RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009)

La C.G.F. riuniti i reclami n. 4), n. 5), n.6), n. 7):

- a) respinge gli appelli come sopra proposti dal calc. Ialongo Davide, dal sig. Terzi Alessandro nonché dal sig. Jacopetti Aldo;
- b) accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dalla società U.S. Sampdoria S.p.A. di Genova e per l'effetto riduce la sanzione dell'ammenda ad €10.000,00.
- Dispone restituirsi la tassa relativa al reclamo n. 7) e incamerarsi quelle relative ai reclami nn. 4), 5) 6).

8) RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA 3559/320PF/08-09/SP/BLP DELL'8.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 58/CDN del 5.2.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 19 febbraio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete